

REGOLAMENTO

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI

Approvato con delibera di C.C. n. 49 del 26.03.1991

CAPO I
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione sociale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

CAPO 2

SOSTEGNO DI ATTIVITÀ' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E D PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

2.1 Destinatari dell'intervento

A) Possono ricevere contributi • sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale, nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

B) I suddetti benefici potranno essere attribuiti altresì ed enti e associazioni che pur non avendo sede od attività sul territorio comunale siano riconosciuti a livello provinciale, regionale, nazionale, sovranazionali e perseguano finalità di rilevante interesse nel settore socio-assistenziale od ambientale che possano riguardare, anche indirettamente, la collettività amministrata.

2.2 Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Comune si riserva di disciplinare con apposita convenzione l'erogazione dei contributi.

2.3 Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinata dall'Ente o Associazione richiedente; la erogazione del contributo non dà diritto alla conferma tacita per gli anni successivi dovendosi sempre provvedere con atto formale della Amministrazione Pubblica.

Per gli Enti di cui alla lettera A) la richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

La Giunta Comunale delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari, sentite le apposite Commissioni o Consulte.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto prioritariamente:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità programmate nonché del loro costo presunto;
- d) incidenza di altre forme di finanziamento pubblico e/o privato.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere Comunale, a mezzo mandato da emettersi entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione Comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

2.4 Interventi straordinari

Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro o conferimento di beni a tantum, in relazione a specifiche iniziative e manifestazioni perseguite dall'Associazione od Enti destinatari del contributo, a condizione che gli stessi abbiano sede o siano operanti sul territorio comunale.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale almeno due mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà, sentite le Commissioni o Consulte, entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie

programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nei medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) la assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente.

la proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

2.5 Utilizzo di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro avente fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per 1° svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposita convenzione che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.